

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 44/2003**definita dal Consiglio il 3 giugno 2003****in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea**

(2003/C 219 E/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽⁵⁾ con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale») ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 85.

⁽²⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 64.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 3 giugno 2003 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (Rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

⁽⁷⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e gli organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 1592/2002 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea per la sicurezza aerea, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1592/2002 è così modificato:

1) All'articolo 24, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»

2) All'articolo 47:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (**).

(**) GU L ...»

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.»

3) All'articolo 48:

a) i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

4. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

5. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 55, entro il 31 marzo.

6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.»

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

9. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

10. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.»

4) L'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Articolo 49

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.»

5) L'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Articolo 52

Disposizioni finanziarie

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità europee (*) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 17 luglio 2002 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽¹⁾.

La proposta è fondata sull'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE.

Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 22 ottobre 2002 ⁽²⁾.

La Corte dei conti ha reso il suo parere il 26 settembre 2002 ⁽³⁾.

Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere l'11 dicembre 2002 ⁽⁴⁾.

II. OBIETTIVO

La proposta in oggetto è volta a modificare il regolamento (CE) n. 1592/2002 per quanto riguarda, da un lato, le disposizioni di bilancio e finanziarie applicabili all'agenzia per armonizzarle con il nuovo regolamento finanziario generale entrato in vigore il 1° gennaio 2003 ⁽⁵⁾ e, dall'altro, l'accesso ai documenti di detta agenzia, per dare attuazione al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾.

III. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

In occasione della riunione a tre svoltasi il 18 marzo 2003, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo per accogliere nel testo del regolamento quattro emendamenti del Parlamento europeo, che riguardano rispettivamente:

- a) l'informazione dell'autorità di bilancio sulle procedure di valutazione [articolo 24, paragrafo 2, lettera b)];
- b) le condizioni dell'adozione definitiva del bilancio dell'agenzia (articolo 48, paragrafo 9);
- c) la comunicazione all'autorità di bilancio di qualsiasi progetto (segnatamente di natura immobiliare) che possa avere incidenze significative sul bilancio (articolo 48, paragrafo 10);
- d) la procedura di discarico (articolo 49, paragrafo 9).

Questi emendamenti sono inseriti nella posizione comune.

Altri tre emendamenti del Parlamento europeo non sono stati inseriti nel regolamento ma sono stati accolti, nella sostanza, in forma di dichiarazioni che sono riportate nell'addendum 2 alla posizione comune (doc. 8241/03) e saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

IV. MODIFICHE IMPORTANTI RISPETTO ALLA PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE ADOTTATE DAL CONSIGLIO

Il Consiglio non ha accolto la proposta della Commissione relativa alla procedura di nomina del Direttore, in quanto non deriva da una modifica della normativa in vigore.

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 85.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1; corrigendum GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.